

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

ATC ESERCIZIO S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una Società per Azioni denominata

"ATC ESERCIZIO S.p.A.".

La Società ha sede nel Comune della Spezia.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, uffici, depositi) e sedi secondarie nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

E' competenza dell'Assemblea straordinaria il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali altri organi sociali, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.

E' fatto obbligo ai soci comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

Art. 2

Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 3

Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto sociale:

a) gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

b) svolgimento di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea;

c) svolgimento di ogni servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità (quali ad esempio: servizio di noleggio con e senza

conducente, servizi gran turismo, servizi scolastici, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attività di autoriparazione di veicoli anche per conto terzi, impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, etc.).

d) agenzia d'affari per la vendita di prodotti di terzi e agenzia di viaggi.

L'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale può avvenire in tutto o in parte a mezzo di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La società, nel perseguimento dello scopo sociale, ha piena facoltà di compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, fatti salvi i soli limiti imposti dalla vigente normativa.

In particolare la Società ha facoltà di:

- rilasciare a proprio favore od a favore di società controllate fideiussioni e garanzie reali;
- acquisire o cedere nonché sfruttare privative industriali, brevetti e invenzioni;
- assumere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni societarie in società, consorzi, associazioni e imprese collaterali od affini, anche costituende;
- partecipare a gare d'appalto o di affidamento di servizi anche come membro di associazioni temporanee di imprese e altre aggregazioni societarie;
- effettuare il coordinamento tecnico e finanziario, nonché liquidare i soggetti associati nei casi sopra indicati;
- stipulare accordi di collaborazione con università, enti di ricerca scientifica ed in generale compiere ogni operazione utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Porre in essere ogni altra attività complementare, annessa o strumentale ai servizi di cui ai precedenti punti. Per il raggiungimento degli scopi predetti la Società potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso. Potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si riterranno infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto e acquisire fondi dai soci ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso, in tutti i casi nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, normative e regolamentari in materia di raccolta del risparmio tra soci.

Art. 4

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero) di cui euro 2.489.154,00 (duemilioni quattrocentottantanove milacentocinquantaquattro virgola zero zero) sottoscritto e verato ripartito in numero di 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero) azioni indivisibili ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti ai sensi del codice civile.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci fermo restando il rispetto dell'art. 2438 c.c.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci.

In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione delle azioni possedute nel rispetto dell'art. 2441 c.c.

Gli azionisti avranno, altresì, il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441 c.c comma 3.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Art. 5

Azioni

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato del 3%, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 6

Detenzione e trasferimento di azioni

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.5, qualora un socio intenda trasferire in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni ovvero diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare previamente comunicazione dell'offerta agli altri soci con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del

Consiglio di Amministrazione specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare con raccomandata A.R. la propria volontà di acquistare in tutto od in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Art. 7

Obbligazioni

La Società può emettere, su delibera dell'Assemblea dei soci, a norma e con le modalità di legge, e nei limiti indicati all'art. 2412 c.c., obbligazioni nominative o al portatore.

La società può, con deliberazione dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2420 bis, emettere obbligazioni convertibili in azioni.

Art. 8

Patrimoni destinati

La società, ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del c.c., può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo.

I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter c.c., è adottata dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi Sociali

Sono organi della Società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale;

Art. 10

L'assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è di norma convocata nel comune ove è collocata la sede sociale ma può essere convocata anche in altro comune, purché in Italia.

Art. 11

Convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione in via ordinaria o straordinaria nei casi e con le modalità di legge in Italia.

L'avviso di convocazione, contenente gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ., deve essere inviato mediante le seguenti alternative formalità: plico raccomandato R.R. - fax munito del rapporto di ricezione - posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) e ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che non può in alcun modo coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 12

Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, o nel caso di redazione di bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso il consiglio d'amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione

sulla gestione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e revoca degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
- d) l'indicazione del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui alle lettere precedenti;
- f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) l'autorizzazione, ex articolo 2364 comma 1 numero 5 del Codice Civile, delle operazioni afferenti l'acquisto e la dismissione di partecipazioni societarie in genere e/o di controllo e/o collegamento, ex articolo 2359 del Codice Civile, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
- h) l'autorizzazione al compimento di operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 20 del presente statuto, già di competenza del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con maggioranza qualificata;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- n) approva il piano strategico della Società e i relativi bilanci previsionali (annuali e pluriennali);

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria sarà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 13

Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Le votazioni in seno all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avvengono con le modalità di volta in volta indicate dal Presidente.

#### Art. 14

##### Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione assistito da un segretario nominato tra i dirigenti o funzionari della Società.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ai sensi dell'art. 2375 cc.

Nei casi di legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

#### Art. 15

##### Costituzione e deliberazione

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si applicano gli artt. 2368 e 2369 codice civile.

#### Art. 16

##### Impugnativa delle delibere assembleari

Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e ss. c.c.

### TITOLO III

#### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 17

##### Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

I membri potranno essere scelti anche tra non soci e comunque tra persone che abbiano maturato una esperienza tecnica e/o amministrativa adeguata.

L'Assemblea ordinaria procede, con voto palese, alla elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

La lista presentata si ritiene valida se proposta da uno o più soci che complessivamente detengano almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine). Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni Socio ha diritto di votare una sola lista.

Nel caso sia presentata una sola lista, da tale lista saranno tratti tutti i consiglieri da eleggere.

Nel caso siano presentate due liste, i  $2/3$  (due terzi) dei consiglieri da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; dalla seconda lista saranno tratti  $1/3$  (un terzo) dei consiglieri. Nel caso di presentazione di tre o più liste, i consiglieri saranno così tratti:  $2/3$  (due terzi) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,  $2/9$  (due noni) dalla lista risultata seconda per numero di voti e  $1/9$  (un nono) da quella risultata terza.

Qualora nella determinazione del numero dei consiglieri spettanti ad ogni lista, conseguissero risultati con decimali, saranno attribuibili alla lista i consiglieri in numero pari al numero intero risultante; successivamente, si procederà all'assegnazione di un eventuale ulteriore consigliere ad una o più liste, sulla base dei resti decimali più elevati, fino al raggiungimento del numero complessivo di consiglieri da eleggere. (es. nel caso i consiglieri da eleggere siano 7 (sette) e le liste presentate siano pari a tre, alla prima lista verranno assegnati quattro consiglieri ( $2/3$  di  $7 = 4,66$ ), uno alla seconda ( $2/9$  di  $7 = 1,55$ ) nessuno alla terza ( $1/9$  di  $7 = 0,77$ ); successivamente, sulla base dei resti decimali più elevati (77, 66, 55), compete un consigliere rispettivamente alla lista risultata terza e quella risultata prima, avendo qui raggiunto il numero complessivo di consiglieri da eleggere).

Ai fini dell'individuazione dei nominativi da eleggere, si avrà riguardo ai nominativi indicati in ordine progressivo in ciascuna lista.

Sarà eletto Presidente il primo soggetto indicato nella lista che ha raggiunto il maggior numero di voti.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente da uno o più nuovi amministratori nominati dall'Assemblea ai

sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con la maggioranza di legge, nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli amministratori cessati e nel rispetto dell'ordine progressivo riportato nella stessa.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18

Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Si applica l'art. 2382 c.c. e ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile ed agli obblighi di cui all'art.2391 c.c.

L'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale, determina un compenso per gli amministratori per l'incarico svolto in seno alla società.

L'ammontare del compenso risulterà da apposita delibera dell'assemblea dei soci e potrà essere variato di esercizio in esercizio in base all'andamento economico aziendale e dell'attività prestata.

Il compenso potrà essere anche determinato in percentuale sugli utili e in tal caso tale percentuale dovrà essere fissata entro il termine dell'esercizio, potendosi prevedere in attesa della fissazione un acconto mensile determinato in cifra fissa.

Agli amministratori compete, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e che la società stipuli adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività.

Art. 19

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative inderogabili.

Art. 20

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del

giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove purché in Italia dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con avviso tramite fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 c.c..

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.

Art. 21

Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un consigliere in funzione di amministratore delegato (AD). Possono essere inoltre conferiti, per categorie di atti o per singoli affari, sempre per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, poteri ed attribuzioni ad altri consiglieri, idonei per specifica competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire agli stessi poteri di rappresentanza della società per le materie loro delegate, con firma unica, ovvero congiunta.

Il Consiglio di Amministrazione, determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni 60 giorni, l'andamento generale della gestione e le operazioni di maggiore rilievo.

Il Consiglio d'Amministrazione non può delegare le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506-bis codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale potrà attribuire compensi aggiuntivi per l'Amministratore delegato e per gli eventuali Consiglieri delegati.

Sui seguenti argomenti non delegabili è richiesta la maggioranza qualificata del Consiglio per 7/9 (sette noni):

a) approvazione dei piani strategici e dei budget annuali e pluriennali da sottoporsi all'Assemblea dei soci;

b) partecipazione a gare di appalto per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale per bacini esterni a quelli compresi dall'affidamento iniziale (La Spezia).

Qualora sugli argomenti di cui ai punti a) e b) sia conseguita una maggioranza inferiore a quella prevista pari a 7/9 (sette noni), il Consiglio richiederà l'autorizzazione all'Assemblea. Nel caso l'Assemblea rilasci detta autorizzazione, il Consiglio potrà deliberare a maggioranza semplice.

Art. 22

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Al Presidente spetta, comunque, la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente.

Art. 23

Vice Presidente

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina nel proprio seno il Vice Presidente.

Art. 24

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

La deliberazione di nomina del Direttore Generale determina la durata dell'incarico, il compenso, i compiti e, se del caso, conferisce i necessari

poteri di rappresentanza della Società da iscrivere nell'apposito registro delle Imprese.

#### TITOLO IV

##### CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO CONTABILE

###### Art. 25

###### Collegio Sindacale

La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi nominati e funzionanti a norma di legge.

Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

L'Assemblea ordinaria procede alla nomina dei membri effettivi con votazione limitata a due nominativi; risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto più voti.

L'Assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale.

I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e revocabili per giusta causa.

Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 c.c..

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 c.c. e coloro che sono stati sospesi dall'Albo dei revisori.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 c.c.

###### Art. 26

###### Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione secondo quanto previsto dagli artt. 2409 - bis e seguenti del codice civile oppure, sussistendone i presupposti, dal collegio sindacale.

La scelta di affidare il controllo contabile al collegio sindacale o al revisore o alla società di revisione è demandata all'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 - quinquies.

Nel caso in cui il controllo contabile sia attribuito ad un revisore o ad una società di revisione, l'organo di controllo contabile provvede a documentare la propria attività in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

## TITOLO V

### BILANCIO DELLA SOCIETA'

#### Art. 27

##### Esercizio sociale

La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 28

##### Bilanci ed Utili

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

L'informativa che, a norma di legge deve essere fornita agli azionisti e al pubblico, sarà contenuta in una lettera annuale dove il Presidente illustrerà l'attività, i progetti e gli interventi realizzati, lo stato patrimoniale e i piani di sviluppo.

## TITOLO VI

### RECESSO

#### Art. 29

##### Diritto di recesso

a) I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater c.c.

b) Gli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.

La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di dodici mesi dal recesso.

## TITOLO VII

### SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

#### Art. 30

##### Scioglimento

Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, come indicate all'art. 2484 c.c. o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c..

Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

## TITOLO VIII

### TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

#### Art. 31

##### Trasformazione, fusione, scissione

Si applicano le disposizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società interamente posseduta o che detiene interamente le azioni della società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505 c.c. e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società posseduta al novanta per cento o che detiene una pari percentuale di azioni della società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505-bis c.c. e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 32

##### Clausola arbitrale e di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la Camera di Commercio della Spezia, al cui regolamento espressamente si aderisce.

Nel caso in cui il tentativo di cui al precedente comma fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato.

Il collegio, composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale della Spezia, designeranno il Presidente, presso il cui domicilio risiederà la sede del collegio arbitrale stesso. Entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente, il collegio adotterà la procedura rituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per tutte le controversie di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà competente il Tribunale della Spezia.

Art. 33

Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati come giorni liberi con ciò intendendosi che non si considera al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 34

Varie

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Maurizio LIPILINI

F.to SASSI Enrico

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio